



**COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE**

*Provincia di Salerno*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 27 DEL 1.04.2014**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE ( I.U.C.) Determinazione componenti IMU, TASI, TARI.**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **UNO** del mese di **APRILE** alle ore **16,30** nella Sala delle Adunanze del Comune, con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

			<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>RIZZO</b>	<b>Alessandro</b>	<b>Sindaco</b>	<b>x</b>	
<b>VITOLO</b>	<b>Mariano</b>	<b>Assessore</b>	<b>x</b>	
<b>PASTORE</b>	<b>Marco</b>	<b>Assessore</b>	<b>x</b>	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale dott.ssa Luisa Gallo.

Assume la Presidenza il Sindaco, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che:

- unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la succitata citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Dato atto che:

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono:
- ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare:
  - modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,4 % all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011);
  - aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%
  - modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n° 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni);
- ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:

- modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
- modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Atteso che

- ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, quanto previsto espressamente all'art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale ed in modo differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI;
- lo Stato stabilisce con decreto le modalità di versamento;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma anche per l'imposta unica comunale l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo, resta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Ritenuto, per quanto concerne l'IMU, di proporre al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote e detrazioni approvate per l'esercizio 2013, giusta deliberazione C.C. n. 19 del 28/11/2013, specificando all'uopo che:

- per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/2, che non sono oggetto di esenzione IMU sono confermate le disposizioni di cui alla deliberazione C.C. n. 19/2013 di applicazione dell'aliquota ridotta del 4 per mille;
- con riferimento all'assimilazione ad abitazione principale (introdotta con deliberazione C.C. 20/2013 ed inserito nel regolamento IMU, approvato da ultimo con deliberazione C.C. 20/2013) delle unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, occorre confermare quanto stabilito dall'articolo 1, comma 707, punto 3) della L. 147/2013, ovvero all'ISEE del comodatario non superiore ad €15.000,00 annui;
- sono confermate le restanti assimilazioni ad abitazione principale previste con deliberazione C.C. 19/2013 e dal regolamento per la disciplina dell'IMU, approvato da ultimo con deliberazione n. 20 del 28/11/2013;
- che, i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall'IMU come previsto dall'articolo 1, comma 708 della L. 147/2013;

Ritenuto inoltre per quanto concerne la TASI di proporre al Consiglio Comunale di avvalersi della possibilità prevista dall'art.1 c.676 e c.677 della Legge 147/2013 che testualmente recitano:

*“L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs n.446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”;*

*“Il comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”, tenuto conto:*

- *che l’aliquota IMU su altri immobili è già stata aumentata al 10,6 per mille nell’anno 2013 ( pertanto è già al massimo);*
- *che l’aliquota IMU sull’abitazione principale deliberata dall’Ente per l’anno 2013 è stata del 4 per mille, con una differenza di aliquota del 2 per mille rispetto al 6 per mille ( massimo consentito)*
- *che pertanto questo Comune può istituire la TASI con un’aliquota massima del 2 per mille sulle abitazioni principali, in quanto il massimo consentito è il 6 per mille ;*

Ritenuto inoltre per quanto concerne la **TARI ( già TARES )** di confermare le tariffe approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28.11.2013;

Vista la Legge 147/2013;

Vista la Legge 201/2011 e ss.mm.ii.

Con voti unanimi

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di proporre al Consiglio Comunale di confermare per l’esercizio 2014 le aliquote/detractions dell’Imposta Municipale Propria (IMU) stabilite nell’anno 2013 ,
3. Di proporre al Consiglio Comunale la determinazione dell’aliquota TASI nella misura del 2 per mille sulle abitazioni principali;
4. Di confermare le tariffe TARES ( oggi TARI ) approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28 novembre 2013;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza dei successivi adempimenti.



# COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

*Provincia di Salerno*

*PARERE DI REGOLARITA'*

(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000)

**Oggetto della proposta: I.U.C. Determinazioni componenti IMU, TASI, TARI .**

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**VISTO con parere favorevole**

.....  
.....  
.....

**Lì, 1.04.2014**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Rag. Agnese Russo**

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**VISTO con parere favorevole**

.....  
.....  
.....

**Lì, 1.04.2014**

**IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

**Rag. Agnese Russo**

Il presente verbale, viene così sottoscritto:

**IL SINDACO**  
*f.to avv. Alessandro Rizzo*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to dott.ssa Luisa Gallo*

---

Si attesta che la deliberazione nel testo che precede è copia conforme all'originale.

Lì, 3.04.2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*dott.ssa Luisa Gallo*

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'albo pretorio e pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line - il giorno , **3.04.2014** per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 - art. 32 c. 5 Legge 18.06.2000, n. 69), ed è stata compresa nell'elenco delle delibere comunicate ai capogruppo consiliari (art. 125 T.U. 18.08.2000 n. 267)

Lì, 3.04.2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to dott.ssa Luisa Gallo*

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

(x) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267),

(\_\_ ) è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267).

Lì, 3.04.2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to dott.ssa Luisa Gallo*

---